



Deliberazione n. 0002563 del 26/11/2020 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: CONVENZIONE COLLETTIVA PER L'ATTUAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PER GLI ALLIEVI DEL CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) CON LA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA – SEDE DI MILANO

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1"

Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; "Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020"

Premesso che ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

Vista la richiesta pec conservata in atti, con la quale la Fondazione Enaip Lombardia invia formale richiesta di convenzione per l'attuazione dei tirocini formativi per gli allievi iscritti al Corso per Operatori Socio Sanitari;

Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Fondazione Enaip Lombardia;

Vista la nota mail conservata in atti, con la quale il Direttore SC Direzione Professioni Sanitarie - DiPSa Dott. Giuseppe Negrini ha espresso parere favorevole alla convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e la Fondazione Enaip Lombardia, predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare la convenzione con la Fondazione Enaip Lombardia per l'espletamento dei tirocini formativi per gli allievi iscritti al Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo - secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 2) di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
- 3) di stabilire la durata della convenzione in due anni dalla data di sottoscrizione. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi uno;
- 4) di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST;
- 5) che la copertura assicurativa degli studenti è garantita da Fondazione Enaip Lombardia;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO n° a.f. 2019/2020
D.d.s. 17 maggio 2013 – n. 4130

tra

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA di seguito denominata soggetto promotore
con sede in via Luini 5 - 20123 MILANO (MI)

C.F. 80203850153 – P. IVA 09100760157

Rappresentato/a da **ARMELLONI GIOVANNI BATTISTA** nato a Soresina (CR) il 30/06/1954

e

ASST SANTI PAOLO E CARLO di seguito denominata soggetto ospitante

con **sede legale in Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano**, P. IVA 09321970965

rappresentata legalmente dal Direttore Generale, **STOCCO MATTEO**, nato a Milano il 04/06/1968, domiciliato per lo svolgimento del suo incarico presso l' ASST Santi Paolo e Carlo.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Definizione del tirocinio

1. **l'ASST Santi Paolo e Carlo** su proposta di **FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA** si impegna ad accogliere soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini curriculari finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.7.

Articolo 2 – Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

Articolo 3 – Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Articolo 4 – Diritti ed obblighi del tirocinante

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

Articolo 5 – Garanzie assicurative.

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da **FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA**;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA**.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

3. **FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA** garantisce l'idoneità degli allievi allo svolgimento delle attività di tirocinio.

Articolo 6– Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:

- della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

Formazione generale sulla sicurezza a cura di FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

Formazione specifica sulla sicurezza a cura di FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

- dell'informazione per sorveglianza sanitaria ai sensi del Art.41 D.Lgs. 81/08, se prevista dalle norme vigenti e dal piano sanitario del medico competente aziendale, per le attività svolte dal tirocinante: a cura di ASST SANTI PAOLO E CARLO

- informazione ai lavoratori ai sensi del Art. 36 D.Lgs. 81/08: ASST SANTI PAOLO E CARLO

Articolo 7 – Durata della convenzione e recesso.

La presente convenzione ha validità di **2 anni** dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, avviato e concluso nel periodo di vigenza della Convenzione. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) Nessuna altra fattispecie indicata dalle parti.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i con comunicazione scritta a mezzo raccomandata RR., con effetto dalla data indicata nella comunicazione.

Articolo 8 - Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che **non** è prevista l'indennità di partecipazione.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Articolo 10 – Imposta di Bollo

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3, parte 1 del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ove previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore.

Articolo 11 – Foro competente

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione in materia. Per qualsiasi controversia derivante dal presente atto, è eletto Foro Giudiziario esclusivo quello di Milano.

Milano, _____

Fondazione ENAIP LOMBARDIA
Il Legale Rappresentante
Giovanni Battista Armelloni

ASST Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale
Matteo Stocco